



BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO

in favore dei figli o orfani ed equiparati:

- **degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;**
- **dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;**
- **degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;**
- **degli iscritti al Fondo Ipost**

per l'accesso a n. 5.400 borse di studio per corsi universitari di laurea e di corsi universitari di specializzazione post lauream e n. 320 borse di studio per dottorati di ricerca

Anno Accademico 2014 – 2015



Indice

- Art.1** **Soggetti del concorso**
- Art.2** **Oggetto del concorso**
- Art.3** **Requisiti di ammissione al concorso**
- Art.4** **La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN
 dispositivo**
- Art.5** **La domanda– Modalità e termini di invio telematico**
- Art.6** **Graduatorie- Criteri**
- Art.7** **Graduatorie – Pubblicazione**
- Art.8** **Attestazione ISEE**
- Art.9** **Accertamenti e sanzioni**
- Art.10** **Ricorsi**
- Art.11** **Responsabile del procedimento**
- Art.12** **Informazioni**

Art.1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
- c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
- d) l'iscritto al Fondo ex Ipost.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) figlio o orfano del titolare del diritto;
- b) giovane regolarmente affidato al titolare del diritto nell'anno accademico 2014/2015 e per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare del diritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

4. Il richiedente coincide con il beneficiario della prestazione di cui al comma 3.

Art. 2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno accademico 2014/2015, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati all'art.1 comma 3, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio riferite al predetto anno accademico:



n. 4.000	Borse per corsi universitari di laurea Riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali	di € 2.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 1.000	Borse per corsi universitari di laurea Riservate alla Gestione Assistenza Magistrale	di € 2.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 100	Borse per corsi universitari di laurea Riservate agli Iscritti al fondo IPOST	di € 2.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 200	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream Riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali	di € 1.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di specializzazione post lauream
n. 50	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream Riservate alla Gestione Assistenza Magistrale	di € 1.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di specializzazione post lauream
n. 50	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream Riservate agli Iscritti al fondo IPOST	di € 1.000,00 ciascuna	relative a corsi universitari di specializzazione post lauream



n. 300	Borse per Dottorato di ricerca Riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali	di € 3.000,00 ciascuna	per la frequenza del corso di studi finalizzato al Primo Diploma di Dottorato di ricerca presso Università italiane o corsi equivalenti presso Università all'estero.
n. 20	Borse per Dottorato di ricerca Riservate alla Gestione Assistenza Magistrale	di € 3.000,00 ciascuna	per la frequenza del corso di studi finalizzato al Primo Diploma di Dottorato di ricerca presso Università italiane o corsi equivalenti presso Università all'estero.

2. Il conferimento delle borse di studio è escluso nel caso in cui lo studente risulti aver già conseguito un titolo del medesimo livello di quello per il quale concorre.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
- b) indicatore ISEE riferito al proprio nucleo familiare di appartenenza, valido alla data di scadenza del Bando;
- c) non aver già fruito, per l'anno accademico 2014/2015, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell'importo della borsa di studio messa a concorso.
- d) non essere risultati vincitori del Bando INPS "Collegi Universitari" per l'anno accademico 2014/2015.

2. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti e ulteriori requisiti:



a) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico 2014/2015;

b) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall'Ateneo, relativi all'anno accademico 2014/2015;

c) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico 2014/2015;

d) aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (sommatoria dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU "crediti formativi universitari" di ogni esame, divisa la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi).

La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell'anno accademico 2014/2015, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l'ultima sessione utile del predetto anno accademico;

Laddove l'esame si articola in una prova scritta ed una prova orale con voto finale, la votazione della prova scritta non concorre alla formulazione della media.

Per gli esami sostenuti all'estero o presso i Conservatori, non espressi in trentesimi, gli studenti dovranno obbligatoriamente inserire voti in trentesimi, pena l'esclusione, operando una conversione matematica del voto ottenuto. Il risultato dell'operazione matematica effettuata dovrà essere approssimato per eccesso, se la prima cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5;

e) nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti.

3. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream, oltre ai requisiti indicati al comma 1,

devono essere iscritti ad un corso di specializzazione post lauream nell'anno accademico 2014/2015 e aver conseguito un diploma di laurea con votazione non inferiore a 92/110.

4. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per dottorati di ricerca, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere iscritti al primo dottorato nell'anno accademico 2014/2015 e aver conseguito un diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110.

5. Non sussiste incompatibilità con i contributi per la partecipazione al progetto Erasmus.

6. Non sussiste incompatibilità per coloro che hanno fruito, nell'anno accademico 2014/2015, di un dottorato retribuito, con conseguente obbligo di versamento contributivo.

Art. 4- La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come Richiedenti della prestazione, atteso che i Richiedenti/Beneficiari destinatari del presente Bando, che non hanno di per sé rapporti diretti con l'Istituto, potrebbero non essere presenti in banca dati o non essere individuabili come figli o orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale o alla Gestione assistenza magistrale, o di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, ovvero di iscritti alla Gestione Fondo IPOST. In tal caso, i soggetti interessati dovranno preventivamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando richiesta d'iscrizione in banca dati.



2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati – Richiedenti prestazioni sociali e assistenza magistrale non presenti in banca dati", scaricabile dal sito www.inps.it Modulistica > Gestione Dipendenti Pubblici >Iscritto/Pensionato >Prestazioni creditizie , deve essere presentata alla Sede Provinciale Inps, competente in relazione alla residenza del Richiedente, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della Sede Provinciale competente copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
- Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Informazioni" – "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.

3. Dopo aver verificato l'avvenuta iscrizione in banca dati, è necessario che il soggetto Richiedente sia in possesso di un "**PIN dispositivo**", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del Richiedente.



Il Pin si può richiedere:

- **on line** la richiesta si presenta attraverso il sito INPS, effettuando il seguente percorso partendo dalla home page: PIN online -> Richiedi PIN.;
- **tramite il contact center** chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante);
- **presso gli sportelli delle Sedi INPS**, recandosi personalmente.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

4. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line" presente sulla home page del sito istituzionale www.inps.it.

Art. 5 - La domanda- Modalità e termini di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo al sito www.inps.it e seguendo il percorso: Servizi on line - Servizi per il cittadino - Servizi ex Inpdap. Di seguito, accedendo all'interno della propria area riservata, è possibile effettuare le successive scelte: per Aree tematiche – Attività sociali o, in alternativa, per tipologia di servizio o per ordine alfabetico; di seguito, Borse di studio /Iniziative accademiche - Domanda.

2. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno **16 gennaio 2017** fino alle ore 12,00 del giorno **16 febbraio 2017**.



3. Il Richiedente deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel modulo di domanda.
4. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata sarà, inoltre, visualizzabile in area riservata attraverso la funzione "Visualizza domande inserite".
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, è necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà solamente l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza stabilito dal presente Bando.
6. Lo stato della domanda è visualizzabile alla voce di menù "Segui iter domanda".
7. La domanda deve obbligatoriamente riportare l'indicazione del codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, intestato o cointestato al Richiedente la prestazione. Non sono ritenuti validi i libretti postali contenenti nel codice IBAN, dopo ABI 0761, la serie numerica " 03384".
8. In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN.
9. Eventuale documentazione integrativa potrà essere richiesta, in sede di istruttoria della domanda, dalla Sede Inps competente.

Art. 6 –Graduatorie – Criteri

1. Saranno predisposte distinte graduatorie in relazione alla tipologia di borsa di studio e alla Gestione di appartenenza, fermo restando che nel caso in cui il Titolare del diritto sia iscritto a più Gestioni, il relativo beneficiario verrà collocato dal sistema nella graduatoria ove si colloca in posizione più favorevole.

2. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di laurea sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato:

fino a	€ 8.000,00		Punti 14
da	€ 8.000,01	a € 16.000,00	Punti 11
da	€ 16.000,01	a € 24.000,00	Punti 9
da	€ 24.000,01	a € 32.000,00	Punti 6
da	€ 32.000,01	a € 40.000,00	Punti 4
oltre	€ 40.000,00		Punti 2

b) la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nell'anno accademico 2014/2015, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno accademico 2014/2015.

3. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream e di borse di studio per Dottorati di ricerca sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato:



fino a	€ 8.000,00		Punti 14
da	€ 8.000,01	a € 16.000,00	Punti 11
da	€ 16.000,01	a € 24.000,00	Punti 9
da	€ 24.000,01	a € 32.000,00	Punti 6
da	€ 32.000,01	a € 40.000,00	Punti 4
oltre	€ 40.000,00		Punti 2

b) il voto di laurea già conseguito.

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore.

5. In favore dei concorrenti orfani e loro equiparati e disabili, come definiti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.

Art. 7 - Graduatorie- Pubblicazione

1. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.

2. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

3. L'esito del concorso, inoltre, potrà essere visualizzato all'interno della sezione "Servizi in linea" nell'Area riservata e dedicata a ciascun Richiedente.

Art. 8 Attestazione ISEE per prestazioni universitarie e per dottorato di ricerca

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione

dell'**ISEE 2017 Università**, ovvero, nel caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borsa di studio per dottorato di ricerca, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione **dell'ISEE per dottorato di ricerca 2017**.

2. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

3. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria, come descritto all'art. 6 del presente bando.

4. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2017 Università o ISEE per dottorato di ricerca 2017, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

5. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà rigettata.

6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art. 9 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle



dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Nel casi di cui al comma precedente, l'Inps procederà al rigetto della domanda di accesso alla prestazione o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e all'attivazione delle conseguenti procedure di recupero.

3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

4. L'eventuale autocertificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

5. Ai vincitori delle borsa di studio l'Istituto rilascerà apposita certificazione fiscale delle somme corrisposte in quanto assoggettate ad imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere notificati, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale www.inps.it alla Sede Provinciale INPS- competente in relazione alla residenza del Richiedente, i cui recapiti sono presenti sul predetto sito istituzionale.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.



Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del Richiedente.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 7 dicembre 2016

Maria Grazia Sampietro

Direttore Centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro'.